



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2012
COM(2012) 111 final

2012/0050 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta rientra nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

In conformità delle disposizioni dei regolamenti di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede disposizioni sulla valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive riguardanti il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Si propone quindi che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare entro il 20 aprile 2012.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopraindicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 1043/2011² ("regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Le aliquote del dazio provvisorio variano dal 14,6% al 52,2%.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 13 dicembre 2010 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) per conto della Oxaquim S.A. ("il denunziante"), che rappresenta una quota rilevante, in questo caso superiore al 25%, della produzione complessiva dell'Unione di acido ossalico.
- (3) Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo considerato").

1.2. Fase successiva del procedimento

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 275 del 20.10.2011, pag.1

- (4) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base a cui è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie ("comunicazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In particolare, ad un produttore esportatore dell'India che ha chiesto di essere sentito è stata concessa un'audizione in presenza del consigliere-auditore della DG Commercio.
- (5) La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive.
- (6) Il considerando 150 del regolamento provvisorio ha invitato le società che non si erano ancora manifestate, ma che ritenevano che dovesse essere istituito per loro un dazio individuale, a manifestarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione di detto regolamento. Non si è manifestata alcuna società cinese.
- (7) Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori ("comunicazione delle conclusioni definitive"). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.
- (8) Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

1.3. Parti interessate dal procedimento

- (9) In assenza di osservazioni delle parti interessate dal procedimento, si confermano i considerando da 3 a 8 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto in esame è quello descritto ai considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, vale a dire l'acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 e originario dell'India e della RPC.
- (11) Esistono due tipi di acido ossalico: l'acido ossalico non raffinato e l'acido ossalico raffinato. L'acido ossalico raffinato, che è prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie ad un processo di purificazione dell'acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche ed altre impurità.
- (12) L'acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

2.2. Prodotto simile

- (13) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che l'acido ossalico prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India e della RPC e quello importato sul mercato dell'Unione dall'India e dalla RPC presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati ai medesimi impieghi finali di base.
- (14) In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando da 10 a 13 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. India

3.1.1. Osservazione preliminare

- (15) Al considerando 14 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che un produttore esportatore indiano non poteva essere considerato una parte che ha collaborato all'inchiesta e, di conseguenza, le conclusioni relative a tale società si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (16) Dopo che le sono state comunicate le conclusioni provvisorie, la società Star Oxochem Pvt. Ltd. ha fornito ulteriori spiegazioni e chiarimenti per quanto riguarda le informazioni da essa precedentemente comunicate nel corso dell'inchiesta. Ha chiesto inoltre di essere sentita dalla Commissione e dal consigliere-auditore della DG Commercio. La società ha affermato che, dal momento che aveva risposto al questionario, fornendo successivamente ulteriori spiegazioni e chiarimenti, e che i servizi della Commissione avevano ispezionato la sua sede, non sarebbe corretto continuare a considerarla alla stregua dei produttori esportatori che non hanno collaborato in alcun modo all'inchiesta.
- (17) Sulla base di quanto sopra, e in particolare delle ulteriori spiegazioni e chiarimenti, i servizi della Commissione ritengono di poter utilizzare parte delle informazioni originali, segnatamente i dati sui prezzi all'esportazione in quanto giudicati attendibili. Da quanto precede risulta che le conclusioni provvisorie di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio, sono accolte solo in parte e che, conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società sono basate in parte sui dati disponibili e in parte sui prezzi praticati all'esportazione.

3.1.2. Valore normale

- (18) Non sono pervenute osservazioni riguardo al metodo di calcolo del valore normale per l'India. Di conseguenza, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la società che ha collaborato.
- (19) Stanti le conclusioni di cui ai considerando 16 e 17, il valore normale per la Star Oxochem è stato stabilito in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, il valore normale per questa società è stato determinato sulla base della media ponderata di una quantità rappresentativa di vendite realizzate sul mercato interno dall'altra società che ha collaborato, vale a dire Punjab Chemicals.

3.1.3. Prezzo all'esportazione

- (20) In assenza di osservazioni in merito, si conferma la determinazione del prezzo all'esportazione per la società Punjab Chemicals quale descritta al considerando 19 del regolamento provvisorio.
- (21) Viste le conclusioni enunciate ai considerando 16 e 17, il prezzo all'esportazione per la società Star Oxochem è determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli acquirenti indipendenti per il prodotto in esame esportato nell'Unione.

3.1.4. Confronto

- (22) In assenza di ulteriori osservazioni relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, per quanto riguarda il produttore che ha collaborato, vale a dire la società Punjab Chemicals, si confermano i considerando 20 e 21 del regolamento provvisorio.
- (23) Per quanto concerne la società Star Oxochem sono stati effettuati adeguamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tenendo debitamente conto delle informazioni verificate fornite dalla società Punjab Chemicals.

3.1.5. Margine di dumping

- (24) Per quanto riguarda il produttore che ha collaborato non sono state formulate osservazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione. Pertanto, si conferma il margine di dumping di cui ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio.
- (25) Tenuto conto di quanto sopra, il margine di dumping per la società Star Oxochem, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 31,5%.
- (26) Data la scarsa collaborazione da parte dell'India (al di sotto dell'80%), si è concluso, in via provvisoria, che il metodo più appropriato per calcolare il margine di dumping per l'intero paese consistesse nell'utilizzare l'operazione oggetto del dumping più elevato della parte che ha collaborato. Tale operazione non è eccezionale in termini né di volume, né di prezzo ed è pertanto considerata un campione rappresentativo che consente di ottenere un risultato ragionevole e proporzionato per quanto riguarda la determinazione del margine di dumping per il produttore che ha collaborato.
- (27) Stante quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio.
- (28) Su tale base, i margini di dumping definitivi per l'India, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Punjab Chemicals e Crop Protection Limited	22,8%

Star Oxochem Pvt. Ltd	31,5%
Tutte le altre società	43,6%

3.2. Repubblica popolare cinese

3.2.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e trattamento individuale (TI)

- (29) Come previsto dal regolamento provvisorio, un gruppo di società cinesi ha richiesto il TEM o il TI qualora l'inchiesta avesse stabilito che i requisiti per ottenere il TEM non erano soddisfatti, mentre un altro gruppo di società cinesi ha richiesto solo quest'ultimo trattamento. Come enunciato ai considerando da 26 a 32 del regolamento provvisorio, la richiesta del TEM è stata respinta, ma ad entrambi i gruppi di società è stato concesso in via provvisoria il TI.
- (30) Non sono pervenute osservazioni riguardo a queste conclusioni provvisorie; si confermano pertanto i considerando da 26 a 32 del regolamento provvisorio.

3.2.2. Paese di riferimento

- (31) Non sono pervenute osservazioni in merito alla scelta provvisoria del paese di riferimento. Sono pertanto confermati i considerando da 33 a 34 del regolamento provvisorio.

3.2.3. Valore normale

- (32) Nel regolamento provvisorio è specificato che la Commissione ha stabilito valori normali distinti per l'acido ossalico *non raffinato* e l'acido ossalico *raffinato*. Mentre il valore normale per l'acido ossalico non raffinato è stato determinato sulla base del valore normale stabilito per l'India, il valore normale per l'acido ossalico raffinato, che non viene prodotto in India, è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione dell'acido ossalico non raffinato indiano, maggiorati del 12% per tener conto dei costi di produzione aggiuntivi e delle spese di vendita, generali e amministrative, nonché degli utili.
- (33) I due produttori cinesi che hanno collaborato hanno contestato la maggiorazione del 12% per i costi di produzione aggiuntivi, sostenendo che tali costi non sono mai stati verificati dalla Commissione e che la stima non era che una stima approssimativa basata su un metodo di calcolo di cui non erano stati informati al momento della comunicazione delle conclusioni provvisorie. Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che la sua stima dei costi di produzione aggiuntivi era inferiore al 5%, ma non ha fornito tuttavia alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi.
- (34) Va notato che la maggiorazione del 12% è stata determinata sulla base delle informazioni fornite dagli stessi produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. In primo luogo, la stessa società che ora sostiene che i costi di produzione aggiuntivi non superano il 5%, nel modulo di richiesta di TEM e/o di trattamento individuale aveva inizialmente esplicitamente indicato costi aggiuntivi del 10-15%. In secondo luogo,

durante le visite di verifica presso le loro sedi, entrambi i produttori che hanno collaborato hanno confermato che i costi supplementari per la produzione di acido ossalico raffinato rispetto a quelli della produzione di acido ossalico non raffinato sono stimati tra il 10 e il 12%. Infine, quest'ultimo dato percentuale è stato confermato anche dai calcoli dell'industria dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite dai produttori che hanno collaborato, una maggiorazione del 12% poteva considerarsi appropriata.

- (35) Pertanto, in assenza di informazioni circostanziate o di elementi di prova che giustifichino un aggiustamento minore, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 35 a 37 del regolamento provvisorio.

3.2.4. Prezzo all'esportazione

- (36) I due produttori esportatori della RPC hanno ottenuto il beneficio del trattamento individuale; pertanto, i loro prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente dell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (37) In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all'esportazione, si conferma il considerando 38 del regolamento provvisorio.

3.2.5. Confronto

- (38) Uno dei produttori che hanno collaborato ha sostenuto che i costi di vendita, generali e amministrativi dell'operatore commerciale collegato e le commissioni non vanno detratti dal prezzo all'esportazione a titolo di adeguamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. Tale produttore ha dichiarato che i costi di vendita diretti del loro operatore commerciale collegato erano già stati dedotti dal prezzo all'esportazione al fine di ottenere un prezzo franco fabbrica da confrontare sulla stessa base con il valore normale.
- (39) Il produttore ha precisato che l'operatore commerciale collegato è una società controllata al 100% che, nell'ottica della strategia di distribuzione degli utili delle esportazioni all'interno del gruppo, non applica commissioni. Inoltre, le restanti SGAV rappresenterebbero i costi combinati di esercizio della società, non spese direttamente collegate alle vendite; pertanto, non andavano eliminate dal prezzo all'esportazione.
- (40) L'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base precisa che nel termine "commissione" si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. È pertanto irrilevante che una commissione sia stata effettivamente pagata o meno. Ciò che conta è stabilire se il commerciante ha rivenduto le merci ad un prezzo maggiorato e se le sue funzioni sono analoghe a quelle di un agente.
- (41) Dagli elementi di prova disponibili, ottenuti prima e durante la visita di controllo della società commerciale, risulta che durante il PI il commerciante ha venduto ad un cliente dell'UE l'acido ossalico del produttore collegato. Contemporaneamente anche il produttore vendeva direttamente a questo stesso cliente. L'operatore collegato operava pertanto sullo stesso piano del produttore, ma con personale diverso in altri uffici in

un'altra città, sostenendo così spese proprie con conseguente ricaduta sul prezzo d'esportazione.

- (42) È inoltre dimostrato dagli elementi disponibili che la società commerciale ha acquistato la merce esportata dal produttore esportatore collegato e l'ha rivenduta, con un ricarico a proprio vantaggio, dopo aver contrattato il prezzo con l'acquirente indipendente finale.
- (43) Sono state inoltre raccolte prove riguardo alla società commerciale che esercitava le funzioni di agente. Tali prove indicano in primo luogo che il produttore ha venduto all'UE quantitativi considerevoli del prodotto in esame, direttamente o esportandolo tramite la sua società commerciale collegata. Solo un terzo circa delle vendite nell'UE sono state effettuate attraverso tale società collegata. Il commerciante ha inoltre rivenduto acido ossalico di altri produttori non collegati. Dagli atti risulta che oltre la metà degli acquisti del commerciante di acido ossalico proveniva da fornitori non collegati e meno della metà dal produttore collegato.
- (44) Di conseguenza, l'operatore commerciale non ha potuto essere considerato il servizio interno di vendita all'esportazione del produttore esportatore nonostante le sue relazioni con quest'ultimo.
- (45) Dai documenti giustificativi presentati e verificati emerge inoltre chiaramente che l'operatore paga la merce fornita dal produttore esportatore collegato solo quando l'acquirente nell'UE ha pagato l'operatore. Il rischio finanziario è, pertanto, del produttore, non dell'operatore.
- (46) Si è ritenuto quindi che l'operatore svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, è respinta l'argomentazione secondo cui non va applicato alcun adeguamento per commissioni conformemente al paragrafo 2, punto 10, lettera i), del regolamento di base.
- (47) L'argomentazione secondo cui le SGAV non vanno prese in considerazione in quanto non includono le spese di vendita dirette non può essere accolta. Simili spese hanno un impatto sulla struttura dei costi della società e pertanto influiscono sul suo prezzo all'esportazione. Ne consegue che una parte di tali costi è stata eliminata dal prezzo all'esportazione per consentire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione franco fabbrica. Tale argomentazione è respinta.
- (48) La commissione è stata stabilita sulla base del margine di profitto di un importatore indipendente dell'UE, non dell'effettivo ricarico applicato dal commerciante, nettamente più elevato. Questo metodo è stato ritenuto più appropriato in quanto il margine reale si sarebbe basato sui valori di scambi interni che non riflettono le reali condizioni di mercato.
- (49) In assenza di osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione, si confermano i considerando da 39 a 44 del regolamento provvisorio.

3.2.6. Margini di dumping

Per i produttori esportatori che hanno collaborato

- (50) Un gruppo di produttori esportatori ha sostenuto che occorre determinare separatamente margini di dumping individuali per l'acido ossalico non raffinato e per quello raffinato. Essi hanno fatto notare che, anche se i margini di dumping sono stati stabiliti in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo di prodotto in esame, è stato stabilito un margine di dumping comune per entrambi i tipi di acido ossalico. Inoltre, hanno affermato che sarebbe più opportuno determinare un margine di dumping per ciascun tipo di acido ossalico in quanto tale gruppo consta di due società, una delle quali produce acido ossalico raffinato e l'altra acido ossalico non raffinato.
- (51) L'acido ossalico non raffinato può essere sostituito dall'acido ossalico raffinato. Entrambi i tipi di acido ossalico figurano allo stesso codice NC e non sono facilmente distinguibili. Il grado di purezza dell'acido ossalico è lo stesso; la differenza sta nelle concentrazioni di altre sostanze presenti nel prodotto di scarto. Dato che entrambi rientrano nella stessa definizione di prodotto in esame, secondo la pratica abituale è stato determinato un margine di dumping unico. Considerata la sostanziale differenza di prezzo tra i due tipi e la difficoltà di distinguerli l'uno dall'altro, la determinazione di margini di dumping individuali per l'acido ossalico raffinato e quello non raffinato aumenterebbe il rischio di elusione. La richiesta di assegnare margini di dumping individuali a ciascun tipo di acido ossalico è respinta e sono confermati i margini di dumping stabiliti nei considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio.
- (52) Infine, tenuto conto delle differenze tra i margini di dumping dei due gruppi di esportatori, lo stesso gruppo di produttori esportatori ha contestato i diversi margini di dumping stabiliti per i due gruppi di produttori esportatori della RPC e ha chiesto un chiarimento della metodologia di calcolo e della classificazione dell'acido ossalico raffinato e non raffinato.
- (53) Ad entrambi i gruppi di produttori esportatori della RPC è stata applicata la stessa metodologia e il prezzo medio ponderato d'esportazione del prodotto in esame si riferisce sia all'acido ossalico raffinato che a quello non raffinato. Le differenze dei margini di dumping sono dovute pertanto semplicemente al peso relativo delle esportazioni dei rispettivi tipi, tenuto conto del fatto che l'acido ossalico raffinato è normalmente venduto ad un prezzo più elevato rispetto dell'acido ossalico non raffinato.
- (54) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced material Co., Ltd	37,7%
Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd	14,6%

Per tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato

(55) In assenza di osservazioni in merito ai margini di dumping, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

(56) In base a quanto precede, il margine di dumping per l'intero paese è definitivamente stabilito al 52,2% del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto; si conferma quindi il considerando 49 del regolamento provvisorio.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Produzione e industria dell'Unione

(57) Un produttore esportatore ha osservato che il riferimento, ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio, ai due produttori dell'Unione che rappresentano l'industria dell'Unione (il denunziante e un altro produttore che non ha collaborato) non rispecchiava adeguatamente la situazione in termini di indicatori macroeconomici. Egli ha sostenuto inoltre che i dati relativi al produttore che non ha collaborato e i dati relativi ad un terzo produttore dell'Unione che ha cessato la produzione di acido ossalico non dovrebbero essere considerati, né inclusi in alcuni macroindicatori (cfr. considerando 72, 74 e 78 del regolamento provvisorio). In primo luogo è confermato che, contrariamente a quanto affermato ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio, nel periodo considerato il prodotto in esame era fabbricato da tre produttori nell'Unione che costituivano l'industria dell'UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e rappresentavano quindi la produzione totale dell'UE. In secondo luogo, l'argomentazione secondo la quale le cifre relative al produttore che non ha collaborato e al terzo produttore dell'Unione che ha cessato l'attività nel 2008 dovrebbero essere ignorate è respinta, in quanto ai fini dell'analisi del pregiudizio è corretto invece includere tutte le cifre relative al periodo considerato per ottenere una rappresentazione quanto più fedele possibile della situazione economica dell'industria europea conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(58) Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che le ragioni per le quali il terzo produttore ha cessato di fabbricare il prodotto simile non sono state debitamente esaminate durante l'inchiesta. Tuttavia, questo aspetto è stato esaminato nel corso dell'inchiesta e la società ha motivato la cessazione della sua attività semplicemente con "ragioni interne" senza fornire ulteriori spiegazioni. Inoltre, un produttore esportatore ha condiviso tale motivazione e ha sostenuto che la decisione di sospendere la produzione non era dovuta a presunte pratiche di dumping da parte dei produttori esportatori cinesi, il che sarebbe in contraddizione con le informazioni fornite dal denunziante nella versione non riservata della denuncia, in cui si precisa che "[la società] ha cessato la produzione definitivamente, chiudendo lo stabilimento a causa delle pratiche aggressive di dumping da parte di Cina e India". Tuttavia, il produttore esportatore non ha fornito altre informazioni in merito alle presunte cifre di produzione di questo terzo produttore dell'Unione. Pertanto, questo non preclude la possibilità di utilizzare i dati relativi a questo terzo produttore dell'UE nella presente inchiesta.

(59) Un altro produttore esportatore ha sostenuto che la quota minima per la rappresentatività all'apertura della procedura non è stata indicata correttamente e non è

stata di fatto rispettata. Come indicato al considerando 2 del regolamento provvisorio, il denunziante rappresentava più del 25% della produzione totale dell'Unione di acido ossalico e nessun produttore si è manifestato prima dell'apertura dell'inchiesta per esprimere la sua opposizione. Nel fascicolo non riservato contenente una sintesi dei risultati della verifica della rappresentatività al momento dell'apertura della procedura è stata inserita una nota informativa. Inoltre, l'analisi del pregiudizio effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base ha coperto una parte rilevante dell'industria dell'Unione.

- (60) In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione dell'industria e della produzione dell'Unione, si confermano i considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio, con riserva della precisazione di cui al considerando 57.

4.2. Determinazione del mercato dell'Unione in questione

- (61) Un produttore esportatore ha osservato che l'uso vincolato di acido ossalico non andrebbe considerato nella determinazione di alcuni indicatori del pregiudizio e che, in ogni caso, per tutti andrebbe applicato lo stesso metodo coerente. Tuttavia, la distinzione tra mercato libero e mercato vincolato è stata spiegata conformemente al regolamento di base, ai considerando 52, 53 e 55 del regolamento provvisorio; l'analisi ha riguardato principalmente il mercato libero, anche se nella determinazione di alcuni indicatori del pregiudizio si è tenuto conto dell'acido ossalico sia destinato ad un uso vincolato sia al mercato libero, come risulta dal considerando 55. Infatti, alcuni indicatori del pregiudizio possono essere esaminati solo per quanto riguarda l'uso del prodotto simile sul mercato libero, in quanto, data la natura stessa delle vendite vincolate, tali indicatori rischiano di essere distorti a causa della relazione venditore-acquirente. L'obiezione è quindi respinta.

- (62) In mancanza di altre osservazioni riguardo alla determinazione del mercato dell'Unione in questione, si confermano i considerando da 52 a 55 del regolamento provvisorio.

4.3. Consumo dell'Unione

- (63) In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 56 a 58 del regolamento provvisorio.

5. Importazioni dai paesi interessati

5.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (64) In assenza di osservazioni relative alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, si confermano i considerando da 59 a 62 del regolamento provvisorio.

5.2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati

- (65) In assenza di osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, si confermano i considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio.

5.3. Prezzo delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(66) Come indicato nel considerando 144 del regolamento provvisorio, nel calcolo del margine di pregiudizio i prezzi medi all'importazione dei produttori esportatori della RPC e dell'India che hanno collaborato sono stati debitamente adeguati per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali. Un produttore esportatore ha sostenuto tuttavia che nel calcolo del margine di pregiudizio la Commissione ha omesso di inserire l'intero adeguamento del 6,5% corrispondente al normale dazio doganale. Questa argomentazione è stata giudicata fondata e i margini di pregiudizio sono stati ricalcolati di conseguenza per questo produttore esportatore e per gli altri produttori esportatori che hanno collaborato. Ciò non ha tuttavia inciso sulle proposte misure definitive, come risulta dal considerando 87.

(67) In assenza di altre osservazioni sui prezzi delle importazioni in dumping e sulla sottoquotazione dei prezzi, si confermano i considerando da 65 a 68 del regolamento provvisorio.

6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

(68) Come indicato nel considerando 57, un produttore esportatore ha osservato che le cifre relative ad un terzo produttore dell'Unione che ha cessato la produzione di acido ossalico nel 2008 non avrebbero dovuto essere incluse in alcuni macroindicatori (cfr. considerando 72, 74 e 78 del regolamento provvisorio). Tuttavia, sono di fatto tre i produttori di prodotto simile nell'Unione che costituivano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e che rappresentavano la produzione totale dell'Unione durante l'intero periodo considerato, anche se uno di loro ha cessato di produrre acido ossalico prima del PI. L'argomentazione secondo la quale non si dovrebbe tener conto delle cifre riguardanti il terzo produttore dell'Unione che ha cessato l'attività nel 2008 è respinta, in quanto ai fini della determinazione della situazione dell'industria dell'Unione è corretto invece includere tutte le cifre relative al periodo considerato.

(69) Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che, nonostante la pretesa inesattezza di cui al considerando 66, i dati relativi al numero di dipendenti, ai salari annui totali e al costo medio del lavoro per dipendente che figurano nella tabella 6 del regolamento provvisorio non corrispondono. Tuttavia, il produttore esportatore non ha indicato una cifra corretta affermando che i salari medi sono aumentati del 21%; infatti, la cifra esatta è 19%.

(70) Per quanto riguarda la crisi economica, i considerando 95, 96 e 97 del regolamento provvisorio dimostrano chiaramente che la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati ha continuato ad aumentare nonostante il calo del consumo ed ha avuto un impatto negativo sui vari indicatori di pregiudizio, quali il volume delle vendite, l'occupazione, la capacità di produzione e la quota di mercato.

(71) In assenza di osservazioni in merito ai considerando da 69 a 94 del regolamento provvisorio, tali considerando sono confermati.

7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (72) Un produttore esportatore ha affermato che, contrariamente alle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole. Nel complesso, l'andamento negativo dell'industria dell'Unione sarebbe imputabile agli effetti della crisi economica del 2008 e al fatto che sia stata presa in considerazione l'informazione inesatta riguardante il terzo produttore dell'Unione che ha cessato l'attività nel 2008. Tutto ciò avrebbe contribuito a dare una rappresentazione scorretta della situazione del pregiudizio. Tuttavia, come si è detto, la presa in considerazione dei dati relativi al terzo produttore è stata considerata legittima e le quote di mercato dei paesi interessati hanno continuato a crescere nonostante la crisi.
- (73) Pertanto si confermano i considerando da 94 a 98 del regolamento provvisorio in cui si è concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

8. NESSO DI CAUSALITÀ

- (74) Secondo un produttore esportatore l'inserimento dei dati relativi ad un terzo produttore dell'Unione che ha cessato la produzione di acido ossalico nel 2008 avrebbe distorto le conclusioni provvisorie relative all'analisi del nesso di causalità, che dovrebbe basarsi esclusivamente sulle attività di produzione in corso. Come per l'analisi del pregiudizio, si è accertato che, per contro, non includere questo terzo produttore significherebbe falsare le conclusioni relative al prodotto simile. Tuttavia, come indicato nel considerando 57, nell'analisi della situazione dell'industria dell'Unione occorre tener conto anche dei dati relativi a questa società; tale argomentazione è pertanto respinta.
- (75) Un produttore esportatore ha sostenuto che, dato che il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato contestualmente al miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione, le importazioni in dumping non potevano essere la principale causa di pregiudizio. Tuttavia, questa leggera progressione della redditività non smentirebbe la conclusione secondo cui la redditività globale si è attestata a livelli molto bassi, al di sotto del normale profitto dell'8%. Inoltre, nonostante il sostanziale aumento del consumo nel 2008 e, di nuovo, nel corso del PI, l'industria dell'Unione ha subito una perdita della quota di mercato del 9% rispetto alle importazioni dalla Cina durante il periodo considerato.
- (76) Un altro produttore esportatore ha sostenuto che, sulla base delle informazioni disponibili, l'industria dell'Unione ha raggiunto nel corso del PI un profitto molto vicino al margine dell'8% di utile perseguito. Considerato che le informazioni sui profitti riguardano un solo produttore dell'Unione, non è possibile divulgare i livelli di profitto esatti. Tuttavia, come affermato nel considerando 88 del regolamento provvisorio, il denunziante ha realizzato un modesto utile nel PI, dopo aver subito perdite nel 2009. Le argomentazioni in base alle quali il produttore esportatore ha concluso che gli utili realizzati nel PI avrebbero quasi raggiunto il margine di utile perseguito erano di fatto scorrette in quanto non includevano i dati finanziari e i dati di produzione del denunziante, che, per ragioni di riservatezza, non potevano essere resi noti. Il livello di utile del denunziante è stato verificato attentamente, tra l'altro nel corso di una visita in loco; le conclusioni riguardo al margine di utile sono state pertanto giudicate inesatte.
- (77) In mancanza di ulteriori osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 99 a 122 del regolamento provvisorio.

9. INTERESSE DELL'UNIONE

- (78) Due importatori hanno sostenuto che le misure potrebbero determinare una penuria di acido ossalico nell'UE. L'industria dell'Unione non sarebbe infatti in grado di soddisfare la domanda interna di acido ossalico.
- (79) L'inchiesta ha rivelato che, nel periodo dell'inchiesta, il denunziante disponeva di capacità inutilizzate. Inoltre, quest'ultimo ha dichiarato che stava aumentando la produzione, ma che, basandosi la fabbricazione del prodotto in esame su reazioni chimiche, l'incremento dell'utilizzo degli impianti richiede un certo tempo. Tuttavia, sulla base dei dati sul consumo dell'UE e della capacità di produzione totale dell'UE, si può ritenere che il denunziante sarebbe in grado di soddisfare la domanda totale dell'Unione di acido ossalico non raffinato se operasse al massimo della sua capacità produttiva. Per quanto riguarda l'acido ossalico raffinato, si ricorda che è usato principalmente per la fabbricazione di prodotti da esportazione e che gli utilizzatori possono operare nel quadro del regime di perfezionamento attivo. Inoltre, il principale esportatore cinese di acido ossalico è quello che beneficia dell'aliquota più bassa del dazio proposto (14,6%).
- (80) L'autore della denuncia ha inoltre sostenuto che il mercato mondiale di acido ossalico (non raffinato) è dominato dai produttori cinesi che ne stabiliscono i prezzi. Attualmente i produttori cinesi sono più preoccupati per il loro mercato interno e non è da escludere che, in assenza di misure e con la probabile scomparsa dell'ultimo produttore UE di acido ossalico non raffinato, gli utilizzatori europei saranno confrontati con problemi di sicurezza d'approvvigionamento caratterizzati potenzialmente da carenze croniche e prezzi oligopolistici.
- (81) Un altro importatore/utilizzatore che opera su un segmento di mercato a valle diverso da quello dell'importatore/utilizzatore precedente ha sostenuto che l'esistenza di misure provvisorie ha avuto un impatto negativo sulla redditività dei propri prodotti per i quali l'acido ossalico costituisce la principale materia prima, senza però fornire informazioni più dettagliate. La società è stata invitata a partecipare a un'audizione per approfondire tali argomentazioni e circostanziarle, ma non ha risposto a tale invito. Pertanto, non è stato possibile verificare tali affermazioni.
- (82) In mancanza di altre osservazioni relative all'interesse dell'Unione, si confermano i considerando da 123 a 139 del regolamento provvisorio.

10. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

10.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (83) Come si è detto al considerando 66, un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha ommesso di includere nel calcolo del margine di pregiudizio un adeguamento del 6,5%, corrispondente al normale dazio doganale. Questa argomentazione è stata ritenuta in parte esatta in quanto per alcune importazioni pagate dagli acquirenti dell'UE al netto del dazio, il dazio era stato sottostimato. Pertanto, i margini di pregiudizio sono stati opportunamente corretti, senza che ciò abbia tuttavia inciso in modo significativo sulle misure definitive proposte (cfr. considerando 87).

- (84) Tenuto conto delle conclusioni relative alla società Star Oxochem, anche per tale produttore esportatore è stato stabilito un margine di pregiudizio in base alla stessa metodologia di calcolo conformemente ai considerando da 142 a 144 del regolamento provvisorio.
- (85) In mancanza di osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

10.2. Forma e livello dei dazi

- (86) Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping constatati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping.
- (87) Stante quanto sopra, sono stabiliti i margini di dumping e di pregiudizio seguenti:

Nome della società/del gruppo	Margine di pregiudizio (%)	Margine di dumping (%)	Dazio provvisorio (%)	Dazio proposto (%)
India				
Punjab Chemicals e Crop Protection Limited (PCCPL)	38,9	22,8	22,8	22,8
Star Oxochem Pvt. Ltd	32,3	31,5	43,6	31,5
Tutte le altre società	47,9	43,6	43,6	43,6
RPC				
Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd	53,3	37,7	37,7	37,7
Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd	18,7	14,6	14,6	14,6
Tutte le altre società	63,5	52,2	52,2	52,2

- (88) Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a "tutte le altre società") si applicano perciò esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell'India e della RPC, fabbricati dalle società in questione, ovvero dalle specifiche persone giuridiche delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

- (89) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione³, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (90) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della RPC e dell'India. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive.
- (91) Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate. Nessuna delle osservazioni è di natura tale da comportare una modifica delle conclusioni dell'inchiesta.
- (92) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non soltanto agli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, ma anche alle società che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI. Tuttavia, queste ultime società, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo affinché la loro situazione possa essere esaminata individualmente.

10.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (93) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Se il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota dei dazi antidumping definitivi.

11. impEGNI

- (94) Un produttore esportatore indiano e due produttori esportatori cinesi hanno presentato offerte di impegno relativamente ai prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (95) Negli ultimi anni il prezzo del prodotto in esame è stato caratterizzato da una notevole instabilità, il che lo rende inadatto ad impegni su prezzi fissi. Per ovviare a questo

³ Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H Ufficio N105 04/092
B - 1049 Bruxelles

problema il produttore esportatore indiano ha proposto una clausola di indicizzazione senza peraltro determinare il rispettivo prezzo d'importazione minimo. A tale proposito si osserva che non si è potuto stabilire un nesso diretto tra la fluttuazione dei prezzi del prodotto in esame e quelli della materia prima principale; pertanto, non si è ritenuta opportuna l'indicizzazione. Inoltre, la collaborazione di tale società nel corso dell'inchiesta e l'esattezza delle informazioni da essa fornite non sono risultate soddisfacenti. La Commissione non ritiene, pertanto, di poter esercitare un controllo efficace sull'impegno di questa società.

- (96) Inoltre, per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi, l'inchiesta ha stabilito che esistono diversi tipi di prodotto in esame difficilmente distinguibili e a prezzi notevolmente diversi. Il prezzo minimo d'importazione unico offerto da uno dei produttori esportatori cinesi non sarebbe sufficiente ad eliminare quindi l'effetto pregiudizievole del dumping. A ciò si aggiunge che i due produttori esportatori cinesi interessati fabbricano vari tipi di altri prodotti chimici che possono vendere ad acquirenti comuni nell'Unione europea tramite operatori commerciali collegati. Ciò comporterebbe il grave rischio di compensazione incrociata e di rendere estremamente difficile controllare efficacemente il rispetto dell'impegno. I diversi prezzi minimi d'importazione proposti dall'altro produttore esportatore cinese renderebbero impossibile il controllo a causa della complessità di una distinzione tra i diversi tipi di prodotto. Stante quanto precede, si è concluso che le offerte di impegno non possono essere accettate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917 11 00 91) e originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping %	Codice aggiuntivo TARIC
India	Punjab Chemicals e Crop Protection Limited	22,8	B230
	Star Oxochem Pvt. Ltd	31,5	B270
	Tutte le altre società	43,6	B999

RPC	Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.	37,7	B231
	Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd	14,6	B232
	Tutte le altre società	52,2	B999

3. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1043/2011 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società interessata, contenente i seguenti elementi:

- (1) nome e funzione del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;
- (2) la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che [il quantitativo] di acido ossalico venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome della società e indirizzo] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte."

Data e firma